

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN PANCRAZIO"				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA	Rev 01	11/11/2024	Pagina 1 di 19

Spett.li

Provincia di Brindisi

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Comune di San Pancrazio Salentino

Ufficio Tecnico Comunale

urbanistica.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Comando Militare Esercito "Puglia"

cme_puglia@postacert.difesa.it

10° Reparto Infrastrutture – Esercito Italiano

infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

ENAC – Direzione Territoriale Puglia Basilicata

pugliabasilicata.apt@enac.gov.it

protocollo@pec.enac.gov.it

ANSFISA

Direzione Generale Per La Sicurezza Dei Trasporti Ad Impianti

Fissi e l'Operatività Territoriale

Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Regione Puglia

DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed

Organizzazione

SEZIONE Demanio e Patrimonio

SERVIZIO Amministrazione del Patrimonio

patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA

protocollo@pec.bonificacspuglia.it

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN PANCRAZIO"				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA	Rev 01	11/11/2024	Pagina 2 di 19

Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

E p.c.

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Transizione Energetica
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: SUN CO GREEN - VIA/PAUR - art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii
Realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in territorio di San Pancrazio Salentino (BR) della potenza 14.647,2 kWp.

In relazione alla procedura in oggetto sono pervenuti i seguenti pareri:

- Nota Prot. n. 32696 del 16/10/2024 della Provincia di Brindisi – Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente
- Nota Prot. n. 12180 del 27/09/2024 del Comune di San Pancrazio Salentino - Ufficio Tecnico Comunale;
- Nota Prot. n. 20048 del 27/08/2024 del Comando Militare Esercito "Puglia";
- Nota Prot. n. 18512 del 18/09/2024 del 10° Reparto Infrastrutture – Esercito Italiano;
- Nota Prot. n. 133960 del 16/09/2024 dell'ENAC – Direzione Territoriale Puglia Basilicata;
- Nota Prot. n. 66461 del 19/09/2024 di ANSFISA - Direzione Generale Per La Sicurezza Dei Trasporti Ad Impianti Fissi e l'Operatività Territoriale - Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud;
- Nota Prot. n. 29431 del 19/09/2024 della Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - SEZIONE Demanio e Patrimonio - SERVIZIO Amministrazione del Patrimonio;
- Nota Prot. n. 71517 del 01/10/2024 di ARPA Puglia – DAP Brindisi.
- Nota Prot. n. 24801 del 09/08/2024 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
- Nota Prot n. 31647/2024 del 15-10-2024 dell'Autorità Di Bacino Distrettuale Dell'appennino Meridionale

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "SAN PANCRAZIO"				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA	Rev 01	11/11/2024	Pagina 3 di 19

Provincia di Brindisi – Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente| Nota Prot. n. 32696 del 16/10/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
[...] In ultimo si ribadisce, con riferimento alle opere di mitigazione di cui all’ Allegato 2 (punti 14.15 e 16.5) del D.M. 10/09/2010, che la Sezione scrivente, quale autorità procedente per l’autorizzazione unica di impianti FER, anche alla luce della Decisione della Corte costituzionale, n. 383/2005, sentiti gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati, in sede di Conferenza di servizi (rif. Legge regionale n.28 del 7/11/2022 e ss.mm.ii) cura i negoziati con proponenti di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese al fine di sottoscrivere accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano), in aree in cui è da ritenersi applicabile quanto di cui all’art.1, comma 4 lettera f), perseguendo le seguenti finalità: a) ridurre le ripercussioni negative delle infrastrutture e degli impianti sul territorio; b) garantire il miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche; c) promuovere il risparmio energetico e la riconversione verso l’impiego diffuso di fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso il potenziamento della misura del reddito energetico regionale di cui alla legge regionale 9 agosto 2019, n. 42 (Istituzione del Reddito energetico regionale), e la creazione di comunità energetiche; d) realizzare interventi di forestazione in ambito urbano e periurbano; e) riequilibrio per concentrazione di attività, impianto e infrastruttura a elevato impatto territoriale. La conferenza di Servizi destinata a tali negoziati dovrà essere considerata quella del PAUR in oggetto, nel caso in esame, essendo il titolo di Autorizzazione Unica rilasciato in detta sede, assegnata alle competenze provinciali per delega regionale". [...] La Conferenza dei Servizi decide 1. di chiedere al proponente di provvedere a dare riscontro alle richieste avanzate dai diversi Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi entro venti giorni dalla ricezione del verbale ed inoltre: a) in relazione al parere espresso dal Servizio Viabilità di questo Ente il proponente dovrà provvedere nell’ambito di questa Conferenza di Servizi a produrre gli elaborati progettuali richiesti; b) trasmettere gli atti di concessione per l’emungimento delle acque di falda dai pozzi indicati nella documentazione progettuale;	NOTA 1. In riferimento alla Richiesta 1 si rappresenta quanto segue: In relazione agli accordi recanti misure di compensazione e misure di riequilibrio ambientale e territoriale nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano), si ravvisa che la è stata trasmessa la bozza di accordo relativa alle misure compensative al Comune di San Pancrazio Salentino, protocollata con n° 13525/2024 del 25/10/2024 “Q45XP53_AccordoMisureCompensative”. a) Il Servizio Viabilità della Provincia ha espresso parere favorevole con prescrizioni indicando che le stesse andranno recepite negli elaborati progettuali finalizzati all’ottenimento della concessione prima dell’inizio dei lavori. Considerando che tale fase risulta ancora non imminente e, altresì, che nel corso del procedimento autorizzativo possono ancora arrivare ulteriori indicazioni da altri Enti che potrebbero comportare modifiche delle caratteristiche plano-altimetriche e tecnico funzionali dell’elettrodotto interrato, confermando che le indicazioni / prescrizioni del Servizio Viabilità saranno recepite in fase esecutiva, si ritiene più funzionale che gli elaborati progettuali di dettaglio richiesti vengano prodotti posteriormente al rilascio del decreto di P.A.U.R. b) A seguito delle richieste pervenute è stata effettuata un’indagine in merito ai pozzi indicati nella documentazione progettuale e risulta che la concessione per l’emungimento non è stata più rinnovata, poiché l'attuale coltivazione viene effettuata senza far ricorso alla pratica irrigua. In considerazione del fatto che, come ampiamente descritto nell’ elaborato Q45XP53_RelazionePedoAgronomica e progetto agrivoltaico, anche la conduzione agronomica in progetto, prevede la conduzione in asciutto, non si rende necessario richiedere concessione all'utilizzo di acque sotterrene

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “SAN PANCRAZIO”				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA		Rev 01	11/11/2024
c) in caso di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale il proponente dovrà provvedere ad individuare il soggetto che intende condurre le attività agricole; allo stato attuale il contratto preliminare stipulato con il proprietario nonché conduttore non esclude ma non prevede che questi conduca l’attività agricola a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione;		c) il Proponente si impegna, in caso di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, ad individuare il soggetto che intende condurre le attività agricole con il quale a seguito dell'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione e conduzione dell'impianto, verrà stipulato un accordo atto a definire il mantenimento dell'attività agricola all'interno dello stesso. La scrivente società ha individuato il soggetto che condurrà le attività agricole stipulando con essa una Lettera di Intenti trasmessa in allegato “Q45XP53_LetteraIntenti”.		
d) avanzare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica al Servizio Paesaggio della Regione Puglia al fine di acquisire il relativo titolo di assenso nell’ambito della presente Conferenza di Servizi secondo quanto sopra meglio riportato;		d) Con riferimento all’attivazione d’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 PPTR) al fine di acquisire il relativo titolo di assenso nell’ambito della presente Conferenza di Servizi, si rappresenta come la medesima sia stata avanzata (completa di tutti i relativi documenti tecnici allegati) in data 07/11/2024 all’Ente delegato Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Si allega ricevuta di avvenuta accettazione “Q45XP53_RicevutaAccCompatPaesaggistica”		

ESTRATTO DI PARERE NEGATIVO	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
[...] Tenuto conto dell'evidente contrasto del progetto con: - le Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. Comunale, con particolare riferimento all'art. 69; - il PPTR della Regione Puglia in quanto ricadente all'interno dell'ambito di paesaggio “tavoliere salentino” e all'interno della figura territoriale e paesaggistica “la terra dell’Arneo”; - il P.A.I. in quanto ricadente in parte all'interno dei buffer 150 m e 75 m da asse corso d’acqua; Considerato altresì che: - il territorio comunale è interessato da innumerevoli istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, incluso agrivoltaico, su suolo agricolo, la cui potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è di oltre 800 MW, per una estensione pari a circa 780 ha di solo fotovoltaico, generando in tal modo un impatto cumulativo devastante; - l'insediamento di impianti fotovoltaici si pone in evidente contrasto con le previsioni del vigente PPTR, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16-2-2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-3-2015); - in particolare, il contrasto sussiste con gli obiettivi generali del Piano, tra i quali (art. 27 delle NTA) vi sono la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e del patrimonio identitario culturale-insediativo, nonché il perseguimento di standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili; - tra l'altro, il PPTR “propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica, dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente Attrezzabili (APPEA)” (4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) e, al contempo persegue l'obiettivo di “disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali”; - le stesse Linee guida escludono l'ulteriore utilizzabilità di suoli agricoli privilegiando “la concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali” che “da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di sovra strutturazione della rete e degli allacci, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive” e rilevano evidenti criticità nello “snaturamento del territorio agricolo”.	NOTA 1. In riferimento alle osservazioni sollevate da parte di Codesto Spettabile Comune, appare utile evidenziare come tutte le tematiche esposte siano state elemento di ampia trattazione nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale. In particolare, tutti gli aspetti connessi con gli ambiti di tutela e valorizzazione ambientale e, nello specifico, all’analisi vincolistica dei diversi livelli di pianificazione – ivi incluso PPTR, PAI e PRGC – sono stati dettagliatamente analizzati al Capitolo 5 del SIA (Elaborato VIA02). L’esito di tali approfondimenti ha consentito di escludere forme di incompatibilità delle opere con elementi prescrittivi. Riprendendo sinteticamente i concetti espressi nelle analisi sopracitate (alle quali si rimanda per una visione d’insieme più organica) è possibile rappresentare quanto segue: Circa il PRGC e le relative NTA: “[...] Dall’analisi del Portale del Territorio e dell’Ambiente del medesimo comune risulta che la porzione Nord dell’area di impianto ricade in “Zone E2 – Parco agricolo”, per le quali l’art. 68 delle NTA riporta che tali aree “Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell’olivo, del vigneto e da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare. In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola [...]”. Invece, la porzione Sud dell’area ricade in “Zone E3 – Agricole di salvaguardia e tutela ambientale”, per le quali l’art. 69 delle NTA specifica che “Comprendono le aree del territorio, individuate dal P.R.G. come zone E.3 agricole di salvaguardia ambientale, che per la morfologia del terreno e dell’ambiente naturale e delle colture costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico. In tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell’ambiente [...]”. ➔ A tal proposito, si rappresenta che la porzione Nord del sito di progetto non risulta attualmente interessata da oliveti, vigneti o altre colture arboree. Inoltre, in un’ottica di tutela del territorio e di salvaguardia delle risorse ambientali, ai fini del presente progetto si è lavorato sul binomio agricoltura-energia, al fine di proporre un sistema di produzione energetica sostenibile (agrivoltaico), con particolare attenzione alle componenti ambientali locali valorizzando elementi quali biodiversità e re-innesco di cicli trofici (attraverso la piantumazione di fasce arboreo-arbustive a valenza percettivo-ambientale, la creazione di micro-habitat per la fauna locale, etc.). Pertanto, in ragione delle attenzioni progettuali adottate, non si ravvisano condizioni di incompatibilità con lo stato dei luoghi e con i principali elementi conoscitivi e di attenzione del territorio.” Circa il PAI e le menzionate aree buffer “da asse corso d’acqua”: “[...] Il PAI è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo operante nell’ambito del proprio territorio di competenza, che in base all’art. 1 delle NTA di Piano è “[...] finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d’uso”. Il Piano è stato oggetto di successivi aggiornamenti, che non risultano però interessare l’area interessata dalle opere in progetto. ➔ In base alla consultazione della cartografia di Piano (aggiornamento dicembre 2023), l’area di impianto e il cavidotto di connessione non ricadono in zone caratterizzate dalla presenza di dissesti o soggette a tutela per rischio di inondazione e/o di frana, né in aree soggette a rischio idraulico.” ➔ [...] In riferimento ai vincoli del PAI riportati all’interno del CDU, si precisa che l’attuale cartografia dell’Autorità di Bacino della Puglia - utilizzata in sede di analisi vincolistica per il presente progetto - non riporta nessuna area vincolata all’interno del sito di impianto. Ad ogni buon conto, la superficie di impianto delimitata dalla recinzione perimetrale, non interferisce con le aree PAI indicate nella pianificazione comunale [...]. Circa il PPTR: “[...] Il PPTR è finalizzato ad assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale, nonché alla promozione e alla realizzazione di forme di sviluppo sostenibile del territorio regionale. Con successive delibere regionali (di cui la più recente risulta essere

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “SAN PANCRAZIO”				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA	Rev 01	11/11/2024	Pagina 7 di 19
		la n. 968 del 10/07/2023) ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR e dell’art. 3 dell’Accordo del 16/01/2015 tra Regione Puglia e Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo, la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento e la rettifica degli elaborati cartografici del PPTR e relative NTA, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia. Si specifica, inoltre, che con l’approvazione del PPTR, come specificato dall’art. 106 delle NTA “[...] cessa di avere efficacia il PUTT/P”, pertanto, ai fini della presente analisi la cartografia allegata al PUTT/P è stata consultata unicamente a fini conoscitivi. Dalla consultazione delle tavole di Piano, ritenute più significative ai fini della presente analisi, risulta che l’area d’impianto ricade all’interno delle seguenti aree: - Morfotipologia rurale di Categoria 2, sottocategoria 2.4 <u>“Associazioni prevalenti - Vigneto/seminativo a trama larga”</u> (rif. Tav. 3.2.7) con <u>“Valenza Ecologica: bassa o nulla”</u> (rif. Tav. 3.2.3). L’associazione prevalente 2.4 <u>“Vigneto/seminativo a trama larga”</u>, in cui ricade il sito di impianto, viene contraddistinta dalla “[...] prevalenza dell’associazione colturale del vigneto con il seminativo su di una tessitura agraria caratterizzata da una maglia rada, costituisce sovente un morfotipo di transizione tra le diverse monoculture estensive. Morfotipo edilizio: frequente presenza di tipologie elementari, spesso monocellulari, connessi in rete insediativa. Rari sistemi complessi con prevalente tipologia a corte.” La <u>“Valenza ecologica bassa o nulla”</u>, secondo quanto riportato all’interno della Tav. 3.2.3, “[...] corrisponde alle aree agricole intensive con colture legnose agrarie per lo più irrigue (vigneti, frutteti e frutti minori, uliveti) e seminativi quali orticole, erbacee di pieno campo e colture protette. La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree rifugio (siepi, muretti e filari). Nessuna contiguità a biotopi e scarsi gli ecotoni. In genere, la monocultura coltivata in intensivo per appezzamenti di elevata estensione genera una forte pressione sull’agroecosistema che si presenta scarsamente complesso e diversificato”. - <u>“Anelli integrativi di connessione”</u> (rif. Tav. 4.2.1.2) che secondo quanto riportato all’interno dell’Allegato 4.2 dello Scenario Strategico del PPTR <u>“I cinque progetti territoriali per il paesaggio della regione”</u> vengono definite come le <u>“Linee virtuali attorno a centri urbani di continuità del non-trasformato, con funzione di presidio rispetto a pericoli futuri di frammentazione ecologica”</u>. Pertanto, le possibili indicazioni a fini normativi prevedono il <u>“mantenimento della continuità del non-trasformato”</u>. ➔ A tal riguardo si rappresenta che in un’ottica di tutela del territorio e di salvaguardia delle risorse ambientali e agricole locali, ai fini del presente progetto si è lavorato sul binomio agricoltura-energia, al fine di proporre un sistema di produzione energetica sostenibile (c.d. agrivoltaico), con particolare attenzione alle componenti ambientali locali. In particolare, come ampiamente descritto all’interno del Par. 9.1, è stata prevista la piantumazione - lungo la quasi totalità del perimetro dell’impianto - di fasce/aree vegetate a valenza percettivo-ambientale che contribuiranno a: a) incrementare le zone rifugio a livello locale, b) fornire una maggiore diversificazione ecologica e c) potenziare la presenza di corridoi ecologici di interconnessione, per facilitare gli spostamenti della fauna locale e dell’avifauna terricola stanziale. Si precisa, inoltre, che l’area di impianto non ricade all’interno di zone interessate da i) Componenti della Rete ecologica, ii) Beni paesaggistici, iii) Beni culturali/Insediamenti storici e/o in iv) Aree protette. In conclusione di questa sintetica trattazione, quindi, risulta di fondamentale importanza richiamare l’attenzione sulla tipologia Agrivoltaica del progetto qui analizzato. Un impianto agrivoltaico, infatti, laddove progettato nel rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida pubblicate dal MiTE il 27 giugno 2022, per sua stessa natura tende a escludere l’applicabilità di concetti quali “consumo di suolo”, “impermeabilizzazione” e/o “sottrazione di suolo fertile” dal momento in cui – come avvalorato anche dalla principale giurisprudenza in materia - negli impianti agrivoltaici, rispetto ai tradizionali fotovoltaici, le strutture fotovoltaiche sono opportunamente dimensionate e distanziate al fine di garantire la coltivazione sul terreno sottostante e il passaggio dei mezzi agricoli tra le interfile. La superficie del terreno resta, quindi, permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia e utilizzabile per la coltivazione agricola. Nel caso di specie,		

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “SAN PANCRAZIO”				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA		Rev 01	11/11/2024
		Pagina 8 di 19		
		oltretutto, il progetto agronomico prevede la coltivazione di piante erbacee in avvicendamento, con il ricorso a tecniche riferibili all’Agricoltura Conservativa (AC) e alla Produzione Integrata (PI). Tale orientamento virtuoso contribuisce, come specificato nella Relazione pedo-agronomica, a cui si rimanda per ogni approfondimento e risultanza (rif. VIA10) “[...] a preservare la fertilità agronomica e la sostanza organica del suolo [...], contribuendo a garantire la diversificazione dell’agroecosistema. L’AC si è dimostrata utile per il controllo e il miglioramento della qualità del suolo e della sua capacità di resilienza (Derpsch e Friedrich, 2009) e rappresenta un utile rimedio per i problemi legati al consumo di suolo dovuto all’erosione superficiale ad opera di vento ed acqua”. Seppur innegabile, quindi, che la transizione energetica stia portando con sé anche un ripensamento del sistema agricolo tradizionale in chiave moderna, per tutto quanto sopra esposto – a giudizio degli scriventi – risulterebbe non condivisibile l’ipotesi di “contrasto del progetto con le previsioni del vigente PPTR” dal momento in cui tutti gli orientamenti promossi non confliggono con le logiche di progetto (e sarebbero, viceversa, orientate alla tutela del territorio dalla collocazione di impianti fotovoltaici a terra di tipo convenzionale). Del medesimo orientamento risulterebbe anche la recente giurisprudenza. Con sentenza del 12 febbraio 2022 n. 248/2022, per esempio, il Tar Puglia ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni fondamentali aspetti legati all’impatto che un impianto agrivoltaico di nuova generazione ha sul territorio, considerandolo meno gravoso rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico. Inoltre, il Giudice di prime cure ha riconosciuto l’inidoneità del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Regione Puglia con riferimento a queste nuove configurazioni impiantistiche, statuendo, in definitiva, la compatibilità dell’agrivoltaico con le esigenze agricole e pastorali del territorio.		

Comando Militare Esercito “Puglia” | Nota Prot. n. 20048 del 27/08/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. [...] Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.	NOTA 1. In riferimento alla <u>Richiesta 1</u>, la scrivente Società prende atto delle valutazioni/indicazioni ricevute da codesto rispettabile Ente e garantisce che si attiverà tempestivamente per trasferire, successivamente all’ottenimento del decreto di P.A.U.R, tutte le informazioni necessarie al C.S.P. in modo che, ai sensi del articolo 91, comma 2-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., possa compiere le dovute analisi e seguire le procedure corrette.

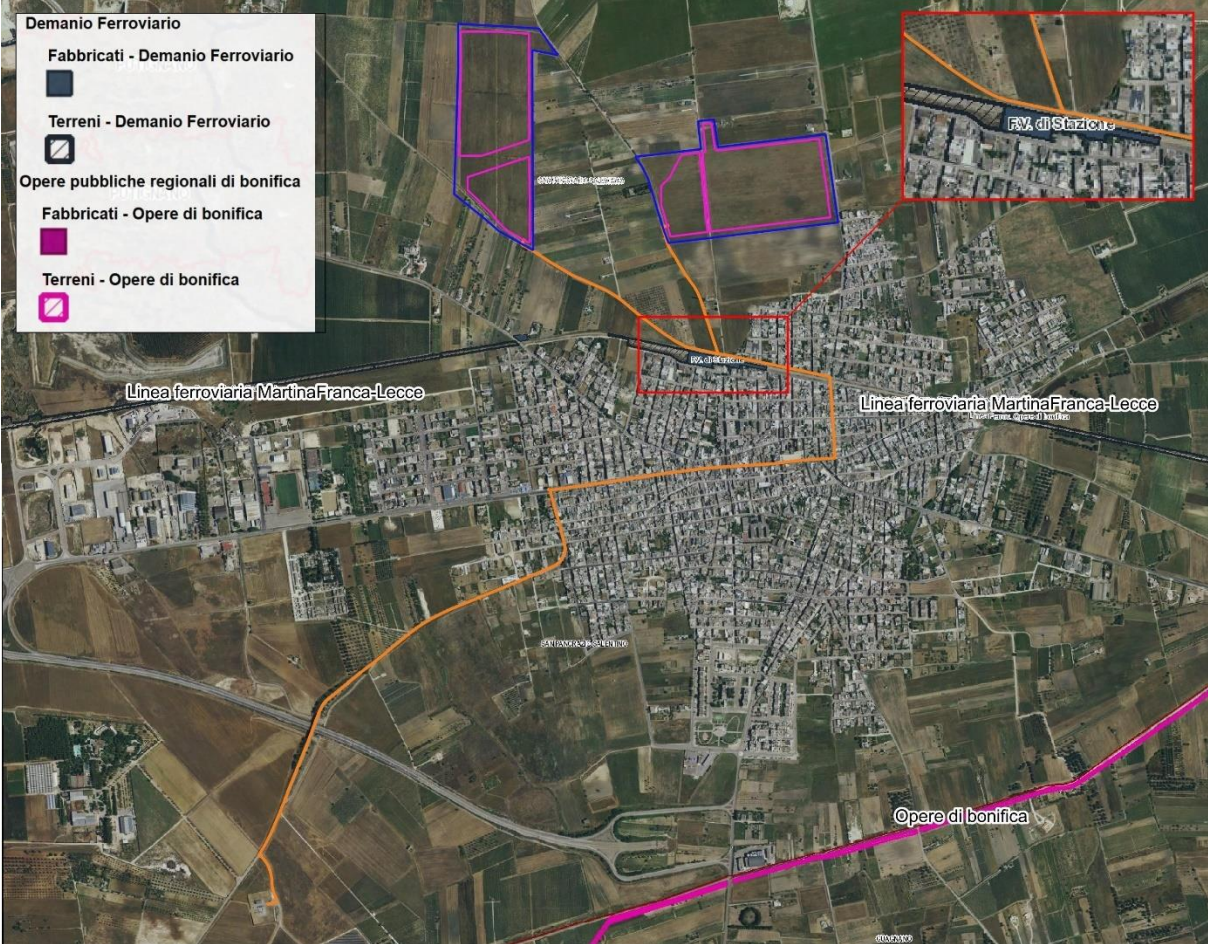
RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. [...] si rappresenta che sulla base del combinato disposto dell’art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all’emissione del “Parere Vincolante” da parte dell’Autorità Militare, che valuterà caso per caso le situazioni rappresentate, in modo da fornire le giuste prescrizioni sulla base della tipologia di lavori principali che i "soggetti interessati" dovranno realizzare. Il sopraccitato iter autorizzativo implica l’instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato. Prima di poter ottenere il “parere vincolante” (rilasciato da questo Reparto entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo) che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l’Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2024 3^ Serie Aggiunte e Varianti del 01 aprile 2024 e successive integrazioni del 06 agosto 2024, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre/31529.html (al link https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/albo-bonifica-bellica-sistematica/31614.html è invece reperibile l’Albo aggiornato delle ditte BCM specializzate). Tra gli allegati richiesti vi sono in particolare i seguenti documenti: a) Relazione illustrativa delle opere principali; b) Planimetria generale delle opere principali; c) Documento Unico di Bonifica (DUB); d) Progetto di Bonifica bellica. e) ... altro ... Mentre il documento di cui alla lettera c) contiene anche i dati della ditta specializzata prescelta per il servizio di bonifica, il documento di cui alla lettera d) contiene il Progetto di bonifica bellica elaborato dalla ditta specializzata sulla base degli allegati di cui alle lettere a) e b). Per quanto appena affermato, questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 (Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2024 3^ Serie Aggiunte e Varianti del 01 aprile 2024 e successive integrazioni del 06 agosto 2024) e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l’onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all’approvazione. Al riguardo si precisa che la scelta della ditta BCM da parte del Soggetto Interessato (S.I.) è un atto unilaterale col quale viene dato mandato all’impresa specializzata per l’esecuzione del servizio BST attraverso l’instaurazione di un rapporto giuridico-contrattuale i cui contraenti sono il S.I. e la ditta BCM. Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c’è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c’è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Al fine di agevolare le attività istruttorie dell’Ente che ha indetto la Conferenza dei Servizi, si riportano di seguito le prescrizioni generali che questo Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2024 3^ Serie Aggiunte e Varianti del 01 aprile 2024 e successive integrazioni del 06 agosto 2024) attualmente in vigore.	NOTA 1. In riferimento alla <u>Richiesta 1</u>, la scrivente Società prende atto delle valutazioni/indicazioni ricevute da codesto spettabile Ente e garantisce che si attiverà tempestivamente per trasferire, successivamente all’ottenimento del decreto di P.A.U.R, tutte le informazioni necessarie al C.S.P. in modo che, ai sensi del articolo 91, comma 2-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., possa compiere le dovute analisi e seguire le procedure corrette.

• Dovunque vi sia rischio presenza ordigni bellici si dovrà eseguire preventivamente una bonifica superficiale comprensiva dell’eventuale taglio della vegetazione (ove presente) a cura esclusiva dello stesso personale della ditta BCM specializzata. • Qualunque attività di scavo delle opere principali dovrà comportare una bonifica profonda fino alla profondità della quota di scavo con garanzia di un ulteriore metro di profondità. • La massima bonifica profonda che si prescriverà raggiungerà la profondità di 7 metri con garanzia di un ulteriore metro aggiuntivo nonostante il raggiungimento di profondità maggiori negli scavi delle opere principali • Qualora sulla quota di scavo delle opere principali è prevista la posa di fondazione di una infrastruttura rilevante (ponte, edificio superiore a 2 piani, edificio suscettibile di grande affollamento, ecc..) si prescriverà comunque la bonifica massima alla profondità di 7+1 metri anche per scavi a profondità inferiore. • Dovunque sia previsto il passaggio di automezzi pesanti e mezzi meccanici si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità. • Su tutte le aree che diventeranno carrabili, si prescriverà una bonifica a 3 metri di profondità. • Qualora siano previste attività di scavo per la realizzazione di parcheggi ovvero aree carrabili, si prescriverà una bonifica non minore della somma della profondità dello scavo e dei 3 metri previsti sulle aree carrabili (una bonifica maggiore sarà prevista in caso di infrastrutture rilevanti). • La bonifica profonda generalmente prescritta sarà quella con il metodo delle trivellazioni salvo i casi in cui il terreno dovesse presentare diffuse anomalie ferromagnetiche che non consentono tale metodologia. In tal caso sarà prescritta una bonifica con il metodo dello scavo a strati successivi. • Se saranno osservate tutte le prescrizioni sopra riportate e sarà consegnata la documentazione completa e correttamente compilata così come previsto dalla Direttiva GEN-BST-001, questo Ufficio BCM produrrà <u>PARERE VINCOLANTE POSITIVO.</u>	
--	--

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. [...] Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell’eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente. Si rappresenta pertanto al Proponente che, al fine di considerare completati gli adempimenti con l’ENAC per quanto attiene ai procedimenti autorizzatori unici, in virtù di quanto sopra illustrato, in sede di Conferenza di Servizi deve essere presentato: a) il nulla osta emesso da questa Direzione per iscritto facente riferimento alla pratica “MWEB” relativa all’impianto proposto; o, in alternativa se ne ricorrono i presupposti: b) la asseverazione di cui al paragrafo precedente, già trasmessa alla Scrivente (il sistema di protocollo ENAC invia una conferma automatica di ricezione).	NOTA 1. In riferimento alla Richiesta 1 si trasmette la cartella “Q45XP53_Enav” contenente la dichiarazione asseverata “Q45XP53_DichiarazioneAsseverataEnav”, comprensiva dei relativi allegati “Q45XP53_ReportEnavCantiere” “Q45XP53_ReportEnavImpianto”, e la conferma automatica di ricezione del sistema protocollo ENAC.

ANSFISA - Direzione Generale Per La Sicurezza Dei Trasporti Ad Impianti Fissi e l’Operatività Territoriale - Ufficio Operativo territoriale per l’area territoriale Sud | Prot. n. 66461 del 19/09/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
2. [...] Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all’indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell’Esercizio dell’esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l’intervento da realizzare interferisce con: - tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); - strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).	NOTA 1. In riferimento alla Richiesta 1 si allega copia della ricevuta di trasmissione della PEC, inviata ad ansfisa@pec.ansfisa.gov.it in data 31/10/2024 alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF), dell’istanza di verifica interferenze e rilascio di relativo nulla osta con l’elaborato specifico di dettaglio “Q45XP53_RelazioneTecnica_30”.

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. In riferimento all'oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio e Patrimonio ed a questo Servizio, da parte di Codeste Amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela dominicale e gestione questo ufficio è preposto. Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/ è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale. Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere. Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dal R. R. n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it	NOTA 1. In riferimento alla segnalazione formulata da Codesto Spettabile Ente, competente per la tutela dominicale e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, la scrivente società ha proceduto alla consultazione del "Catalogo Patrimoniale Regionale" per la verifica di possibili interferenze del progetto (ed opere annesse) con proprietà regionali. Dallo spoglio dei beni resi disponibili all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/ è possibile asserire che nessun bene censito risulta interferito (Cfr. Immagine sottostante). 

ARPA Puglia – DAP Brindisi | Nota Prot. n. 71517 del 01/10/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. [...] <u>Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 47089 del 05.06.2024</u>: Per quanto riguarda la problematica relativa agli "IMPATTI CUMULATIVI" il proponente nello SIA ha relazionato secondo quanto previsto e richiesto dalla: - Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 - Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162; Non risulta correttamente relazionato in merito a quanto previsto dalla DD Servizio Ecologia n.162 del 6 giugno 2014 per l'IPC (consumo di suolo), in quanto: per Il calcolo dell'IPC: - Criterio "A" (pari a 1,53%), non corrisponde a quanto previsto dalla D.D. 162/2014; - Criterio "B" l'area di progetto si trova a 1,7 km dall'aerogeneratore più vicino dell'impianto eolico "in autorizzazione" denominato "San Pancrazio Wind"; pertanto, una minima porzione dell'area di progetto (circa 2 ha su un totale di 23,18 ha recintati) rientra all'interno del buffer di 2 km tracciato da tale impianto. Non conforme per quanto previsto dalla D.D. 162/2014. <u>Controdeduzioni Proponente</u>: Nota interpretativa integrazioni (26.06.2024) - Punto 1. <u>Parere Arpa Puglia</u>: Esaminate le controdeduzioni fornite dal proponente. Permane criticità, in quanto: a) per il Criterio "A" il calcolo risulta non rispondente a quanto previsto dalla D.D. n° 162/2014; b) per il Criterio "B" si conferma la porzione d'impianto ricadente nel buffer di 2 km tracciato dall'aerogeneratore 2. <u>Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 47089 del 05.06.2024</u>: Esaminata la documentazione messa a disposizione da parte del proponente (SIA), in merito alla: - A.1) Superficie minima coltivata: "superficie minima dedicata alla coltivazione"; Occorre che il proponente rappresenti in scala (a scelta del dichiarante) e dichiari l'effettiva area della produzione delle attività agricole (mq) con annessi i tipi di colture. Tenendo presente che in caso di terreni non precedentemente utilizzati si dovrebbe far riferimento a parametri medi della zona geografica di appartenenza.	NOTA 1. In riferimento alla <u>Nota 1</u> formulata da codesto spettabile ente si prende atto di quanto espresso e, contestualmente, si evidenzia come in assenza di una chiara argomentazione del dissenso – resa a valle degli elementi novativi introdotti dalla nota di risposta precedente - risulta impossibile produrre elementi utili al superamento della menzionata “criticità”. Nella fattispecie, infatti, nella precedente nota di risposta gli scriventi hanno fornito approfondite argomentazioni – sia di carattere formale sia sostanziale – sull’inapplicabilità della D.D. 162/2014 agli impianti agrivoltaici – come avvalorato anche dalla recente giurisprudenza in materia (e.g. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 248 del 10 febbraio 2022; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 26 aprile 2022, n. 568; Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258). In ottica di leale collaborazione tra le parti, tuttavia, seppur nell’inapplicabilità della sopracitata DD al caso di specie, al fine di produrre utili ragionamenti allo studio degli impatti cumulativi del progetto è stato dato ampio spazio al chiarimento dell’analisi metodologica seguita (e dei relativi esiti) per suffragare l’analisi effettuata con adeguate riflessioni di carattere tecnico e specialistico utili ad avvalorare la piena sostenibilità del progetto anche nei confronti dell’area vasta. Nel ribadire, quindi, la disponibilità della Società Proponente ad ulteriori chiarimenti e/o revisioni dietro specifiche motivazioni puntualmente argomentate, gli scriventi riterrebbero la menzionata “criticità” priva di effettiva sussistenza. NOTA 2. In riferimento alla <u>Richiesta 2</u> si fa presente che: A.1) le informazioni sollecitate sono contenute nella revisione (REV01) del documento “Q45XP53_ElaboratoGrafico_05_Rev01” redatto in prima istanza per dare riscontro alle richieste di integrazioni riportate nella nota ARPA Puglia- DAP Brindisi, prot. n. 47089 del 05/06/2024 e aggiornato per rispondere più compiutamente. La rappresentazione relativa al parametro Superficie minima coltivata: "superficie minima dedicata alla coltivazione" è riportata nel capitolo 1 Area di produzione dedicata alle attività agricole e rappresentata nella Tavola 1_Requisito A - A.1 Superficie minima coltivata (Sagricola ≥ 70% Stotale). Come illustrato nel dettaglio risulta che il progetto proposto risulta caratterizzato da: • superficie agricola minima pari a 164.252,56 m2 • superficie totale dedicata alla coltivazione nel sistema agrivoltaico pari a 189748,49 m2 Come dettagliato al capitolo 2 si propone la coltivazione di frumento duro e trifoglio alessandrino in quanto colture atte a garantire il mantenimento dell’indirizzo produttivo e già in atto sui fondi dedicati al progetto. Trattandosi di terreni precedentemente coltivati si è fatto riferimento ai valori di Produzione Standard, calcolati dal RICA per la Regione Puglia per Favino, Vite, Frumento duro e Erbai da foraggio (colture risultanti dai fascicoli aziendali fascicoli aziendali relativi alle annualità dal 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023). Da quanto analizzato risulta quindi che le superfici considerate, condotte nell’ultimo quinquennio, hanno consentito di esprimere una Produzione Standard (PS) media pari a 734,69 €/ha, tale valore rappresenta il riferimento utilizzato per l’impostazione del progetto agronomico di progetto. Gli stessi valori, impiegati per valutare la produzione standard ottenibile con la proposta progettuale, mostrano che la PS delle superfici condotte come da proposta avanzata risulta pari a € 733,72 annui/ha; si specifica che per il calcolo di tale valore medio, si è comunque preso in considerazione il valore della superficie recintata totale, pari a 23,19 ha (ovvero il medesimo valore utilizzato per il calcolo della PS relativa allo stato di fatto). La proposta progettuale garantirà quindi il mantenimento della PS attualmente esprimibile dalla superficie oggetto di studio.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO “SAN PANCRAZIO”				
Codice Pratica: Q45XP53	Nota risposta post 1 Cds - VIA	Rev 01	11/11/2024	Pagina 16 di 19
- A.2) LAOR massimo: "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola; Occorre che il proponente rappresenti in scala (a scelta del dichiarante) e dichiari l'effettiva superficie dei moduli ed occupazione di suolo, e della tipologia di impianto (densità di potenza). 3. <u>Punto 3 parere Arpa Puglia prot. n° 47089 del 05.06.2024</u>: Manca specifica relazione in merito all'interferenza dovuta alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattrici e macchine operatrici); <u>Controdeduzioni Proponente</u>: Nota interpretativa integrazioni (26.06.2024) - Punti 2-3. <u>Parere Arpa Puglia</u>: Per il punto 2_e 3 il proponente non ha contro dedotto rispetto a quanto richiesto. Permane criticità. 4. <u>Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n° 47089 del 05.06.2024</u>: il proponente a pag. 108 dello SIA ha dichiarato quanto segue:" Il cavidotto di connessione, lungo il suo percorso, attraversa le seguenti aree: "Aree urbanizzate", "Aree principali interessate dagli elementi della bonifica novecentesca", "Centri storici" (Tav. 3P). In particolare, in riferimento ai "Centri storici" l'art. 25 delle NTA riporta che "[...] non sono ammissibili interventi e l'immissione di funzioni in grado di: alterare i caratteri dei tessuti dei centri storici o degli ambiti delle residenze storiche tradizionali; di danneggiare o obliterare le aree, i sistemi, gli elementi di interesse archeologico; di alterare i caratteri storico-tipologici degli elementi di valore storico-monumentale e testimoniale; di alterare gli elementi e gli assetti degli ambiti delle colture tradizionali e della bonifica; di danneggiare o obliterare i tratturi; di inserire ostacoli visuali lungo il corso delle strade panoramiche o in prossimità dei punti panoramici tali da alterarne i caratteri di panoramicità". A tal riguardo, si rappresenta che il cavidotto di connessione sarà posizionato, per tutto il suo tracciato, in soluzione interrata lungo le sedi stradali esistenti, ad eccezione di due brevi tratti {nei pressi delle cabine di consegna), sotto terreno naturale. Inoltre, come già indicato, saranno svolti tutti i necessari approfondimenti in merito alle potenziali interferenze con i sottoservizi esistenti, valutando preventivamente con i Gestori dei servizi (e in accordo con il Gestore di Rete) la soluzione tecnica preferenziale. "Sistema infrastrutturale e della mobilità - Ferrovia regionale" (Tav. 4P). A tal riguardo, in corrispondenza dell'attraversamento del cavidotto di connessione con la linea ferroviaria Martina Franca - Lecce sarà previsto (in accordo con il Gestore di Rete) un sistema di passaggio in Trivellazione Orizzontale Controllata (i.e. T.O.C.)." Il proponente non ha sufficientemente relazionato sugli impatti ambientali in merito a tali criticità. <u>Controdeduzioni Proponente</u>: Nota interpretativa integrazioni (26.06.2024) - Punti 4-5. <u>Parere Arpa Puglia</u>: Il proponente ha controdedotto positivamente rispetto al punto 4. Viceversa permane criticità relativamente al punto 5, per il cavidotto di connessione in riferimento ai "Centri storici".		A.2) Il dettaglio relativo al parametro-A.2) LAOR massimo: "rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola” è riportato nel capitolo 3 Requisito A - A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli. LAOR - Land Area Occupation Ratio ≤ 40% e rappresentato nella Tavola 3_Requisito A - A.2 Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli LAOR - Land Area Occupation Ratio ≤ 40%. In termini di occupazione del suolo si rimanda alle considerazioni effettuare per la superficie agricola sottolineando che il sistema proposto consente di dedicare all’attività agricola circa l’80% della superficie totale. Le soluzioni proposte consentono inoltre di ottenere una densità di potenza pari a 4,96 m2/kW. NOTA 3. In riferimento alla Richiesta 3, si rimanda alla consultazione dell’elaborato “Q45XP53_ElaboratoGrafico_05_Rev01”; in particolar il capitolo 4 è stato debitamente integrato con le opportune considerazioni in merito alle interferenze dovute alla presenza dei pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione) e le pratiche colturali (sia per la presenza di trattrici e macchine operatrici); NOTA 4. In riferimento alla <u>Nota 4</u> formulata da codesto rispettabile ente, nel richiamare integralmente la precedente nota di risposta in merito ai punti 4 e 5 del parere Arpa Puglia n° 47089 del 05.06.2024, vengono qui prodotti ulteriori approfondimenti sull’attraversamento del cavidotto in riferimento ai “centri storici” (con specifico riguardo alla Tav. 3p del PTCP e all’articolo 25 delle relative NTA). In particolare il menzionato articolo identifica i seguenti elementi di rischio (per i quali viene fornito puntuale riscontro): - <i>alterare i caratteri dei tessuti dei centri storici o degli ambiti delle residenze storiche tradizionali;</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto del tracciato seguito dal cavidotto (strade urbane pubbliche asfaltate ordinariamente interessate da sottoservizi), della tipologia di posa interrata del medesimo, delle sezioni di posa e relativo ripristino, della modalità di superamento in TOC delle interferenze, e della dinamica operativa “in avanzamento” del cantiere, è possibile escludere forme di alterazione dei caratteri dei tessuti dei centri storici o degli ambiti delle residenze storiche tradizionali. - <i>danneggiare o obliterare le aree, i sistemi, gli elementi di interesse archeologico;</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto del tracciato seguito dal cavidotto (strade urbane pubbliche asfaltate ordinariamente interessate da sottoservizi), degli esiti della Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico (che attribuisce rischio medio al tracciato percorso dal cavidotto), della disponibilità della società proponente all’assistenza bordo scavo di un archeologo autorizzato laddove giudicato necessario in sede di Conferenza di Servizi, della dinamica operativa “in avanzamento” del cantiere, è possibile escludere forme di danneggiamento o obliterazione di aree, sistemi ed elementi di interesse archeologico. - <i>alterare i caratteri storico-tipologici degli elementi di valore storico-monumentale e testimoniale;</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto del tracciato seguito dal cavidotto (strade urbane pubbliche asfaltate ordinariamente interessate da sottoservizi), della tipologia di posa interrata del medesimo, delle sezioni di posa e relativo ripristino, della modalità di superamento in TOC delle interferenze, e della dinamica operativa “in avanzamento” del cantiere, è possibile escludere forme di alterazione dei caratteri storico-tipologici degli elementi di valore storico-monumentale e testimoniale. - <i>alterare gli elementi e gli assetti degli ambiti delle colture tradizionali e della bonifica;</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto della natura agrivoltaica del progetto, del		

	tracciato seguito dal cavidotto (strade urbane pubbliche asfaltate ordinariamente interessate da sottoservizi), della tipologia di posa interrata del medesimo, delle sezioni di posa e relativo ripristino e della modalità di superamento in TOC delle interferenze, è possibile escludere forme di alterazione degli elementi e degli assetti degli ambiti delle colture tradizionali e della bonifica. - <i>danneggiare o obliterare i tratturi;</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto del tracciato seguito dal cavidotto che non interseca tratturi lungo il suo sviluppo è possibile escludere forme di danneggiamento o obliterazione dei tratturi. - <i>inserire ostacoli visuali lungo il corso delle strade panoramiche o in prossimità dei punti panoramici tali da alterarne i caratteri di panoramicità.</i> ➔ sulla base degli elementi di progetto, ulteriormente ripresi, chiariti e approfonditi nell’ambito della precedente nota di controdeduzione, tenuto conto del tracciato seguito dal cavidotto (strade urbane pubbliche asfaltate ordinariamente interessate da sottoservizi), della tipologia di posa interrata del medesimo, delle sezioni di posa e relativo ripristino, della modalità di superamento in TOC delle interferenze, e della dinamica operativa “in avanzamento” del cantiere, è possibile escludere l’inserimento di ostacoli visuali lungo il corso delle strade panoramiche o in prossimità dei punti panoramici tali da alterarne i caratteri di panoramicità. Nel mettersi a disposizione per ulteriori chiarimenti dietro specifiche motivazioni puntualmente argomentate, gli scriventi riterrebbero la menzionata “criticità” - in ragione delle argomentazioni addotte - priva di effettiva sussistenza.
--	---

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA | Prot. n 24801 del 09/08/2024

RICHIESTE ENTE	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. In riferimento a Vs nota n. 262017 del 03.06.2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 17132 del 03.06.2024, sulla base degli elaborati grafici posti in visione al link indicato da codesto Ente si rileva che, le opere di connessione e vettoriamiento dell'impianto agrivoltaico in oggetto interferiscono in un punto con il Canale "Contatore" sul quale questo Consorzio ha competenza oltre ad interessare, con attraversamenti e parallelismi, condotte adduttrici e comiziali appartenenti al Distretto Irriguo denominato "Irrigazione Salento 1° Lotto Area 1" del quale questo Consorzio ha la gestione. Con la presente, pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'intervento proposto, a condizione che, per gli attraversamenti ed i parallelismi di che trattasi, la Società richiedente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17 /2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia oltre al rispetto del R.D. 8 maggio1904 n. 368. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità della stessa da inserire in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo. Pertanto sulla base di quanto previsto dal suddetto Regolamento ed in applicazione del "Tariffario" approvato con D.G.R. n. 536 del 26.03.2014, sarà necessario provvedere al versamento di oneri istruttori.	NOTA 1. In riferimento alla <u>nota 1</u> formulata da Codesto Spettabile Ente consortile la scrivente società ringrazia per il parere favorevole espresso in sede di conferenza di servizi e conferma che per gli attraversamenti ed i parallelismi di che trattasi, la Società proponente acquisirà, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 17 /2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della regione Puglia (oltre al rispetto del R.D. 8 maggio 1904 n. 368). In tale sede si procederà anche all'accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito (da rispettare nella fase esecutiva) e di validità della stessa da inserirsi in apposito "Disciplinare" di autorizzazione comprendente il pagamento di un canone annuo. Contestualmente si provvederà anche al versamento degli oneri istruttori in applicazione del "Tariffario" approvato con D.G.R. n. 536 del 26.03.2014.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE | Prot. n 31647/2024 del 15-10-2024

PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI	NOTA SINTETICA DI RISPOSTA PROPONENTE
1. [...] questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell’avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, ottemperando altresì alle seguenti prescrizioni: - relativamente alla risoluzione delle interferenze con l'idrografia superficiale per mezzo della tecnica TOC, si attesti il cavidotto ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell' alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica dei manufatti di attraversamento eventualmente presenti (per questi ultimi dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi); - siano rispettate le indicazioni contenute nelle Considerazioni conclusive della Relazione Geologica - Geotecnica, con particolare riguardo alla realizzazione di <i>"una campagna d 'indagini in situ e in laboratorio, atta a definire nel dettaglio il modello geologico, geotecnica, idrogeologico e sismico del sito d 'intervento"</i>; - si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque; - al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte, ripristinando la naturale permeabilità del suolo; - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia; - sia acquisito, ove previsto, il parere del l'Autorità Idraulica competente. [...]	NOTA 1. In riferimento alla <u>nota 1</u> formulata da Codesta Spettabile Autorità di Bacino la scrivente società ringrazia per il parere di coerenza progettuale con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino reso nell’ambito del presente procedimento e conferma la presa d’atto delle prescrizioni che saranno oggetto di ottemperanza in sede di progettazione esecutiva delle opere.